

LA SCISSIONE

DEFINIZIONE

La scissione societaria è l'operazione straordinaria mediante la quale una società (Scindenda – Scissa) assegna l'intero suo patrimonio (scissione totale) a più società*, preesistenti (incorporazione) o di nuova costituzione (costituzioni o scorporo), o parte del suo patrimonio (scissione parziale), in tal caso anche ad una sola società, preesistente o di nuova costituzione e le relative azioni o quote ai propri soci.

* Se la società beneficiaria fosse una soltanto, infatti, saremmo di fronte ad un'operazione di fusione per incorporazione.

Caratteristica dell'operazione:

- trasferimento del patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa ad una o più società beneficiarie;
- i soci della società scissa, a fronte del patrimonio apportato, ricevono azioni o quote delle società beneficiarie;
- i soci della società scissa entrano nella compagine sociale delle società beneficiarie.

DEFINIZIONE

Il termine «scissione», di derivazione francese (*scission*), è relativamente recente nella normativa giuridica italiana. Infatti, prima dell'emanazione del **D.Lgs. N.22 del 16 gennaio 1991** (di recepimento della VI Direttiva comunitaria del 1982) la scissione non aveva una regolamentazione specifica ma veniva utilizzato uno strumento per certi versi simile alla scissione: il cosiddetto *conferimento d'azienda o scorporo*. Per conferimento si intende «l'operazione per cui un'azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (apportata) ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente»; (*M. Confalonieri, Conferimenti e fusioni nell'economia delle imprese, Giuffrè, Milano 1983, pp. 119 e ss.*) come contropartita l'impresa riceve non denaro, ma azioni della società cui ha effettuato l'apporto. Generalmente la conferente resta in vita come società finanziaria gestendo la partecipazione (o più partecipazioni se i conferimenti sono distinti verso più imprese) senza quindi cessare la propria attività come, invece, si verifica nella *scission* francese.

Solo con il D.Lgs. 22/1991 è stato recepito nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della scissione, in particolare nella sezione III del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile, agli artt. 2504–septies – 2504–decies.


Art. 2504–septies: la scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

MOTIVAZIONI


- ▶ Di carattere propriamente aziendale: es. vantaggio derivante dalle dimensioni ridotte;
- ▶ Di natura organizzativa: decentramento dei compiti e delle decisioni; permette di ottenere nuovi «equilibri» e responsabilità all'interno di un gruppo familiare proprietario di un'impresa; una divisione di compagini sociali in dissidio insanabile;
- ▶ Risanamento delle imprese in crisi, attraverso la separazione di attività operative in perdita da quelle redditizie; le prime, facenti capo alla società scissa, saranno poi messe in liquidazione;
- ▶ una ristrutturazione finanziaria, con riflessi sulla facilità di accesso al credito: più unità operative, formalmente indipendenti, offrirebbero un'immagine complessiva imponente dal rischio frazionato e più facilmente valutabile rispetto ad una singola realtà aziendale;
- ▶ Di diversificazione degli investimenti: possibilità di cedere singoli rami aziendali, senza dover alienare l'intera impresa (è più facile alienare una società giuridicamente autonoma piuttosto che enucleare complessi aziendali da un'unica impresa);
- ▶ Di carattere fiscali: in periodi di inflazione e in presenza di disposizioni agevolative per queste procedure, si possono rivalutare i beni aziendali senza oneri tributari e permettere all'impresa il calcolo di ammortamenti congrui.

SCISSIONE VS CESSIONE

CESSIONE D'AZIENDA




SCISSIONE PARZIALE



SCISSIONE VS CONFERIMENTO

CONFERIMENTO D'AZIENDA




SCISSIONE PARZIALE




SCISSIONE VS CONFERIMENTO

Ante-conferimento




Post-conferimento



La Società A resta in vita, spesso con la sola attività finanziaria, detenendo le partecipazioni delle società B e C.


SCISSIONE VS CONFERIMENTO

Ante-scissione



Nella Scissione la società che effettua il trasferimento dei propri beni a società nuove o già costituite finisce con l'estinguersi (salvo il caso della scissione parziale) in quanto saranno i soci della società che effettua la scissione gli assegnatari delle azioni delle società che hanno ricevuto gli apporti.

Post-scissione



Le Società B e C sono le assegnatarie (beneficiarie) delle attività e passività della Società A.
La società A si estingue.

SCISSIONE VS CONFERIMENTO


- ▶ Da un punto di vista giuridico:
 - Scissione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci;
 - Conferimento di beni è di competenza del Consiglio di Amministrazione della società conferente (salvo il caso di modifica dell'oggetto sociale della conferente stessa)
- ▶ La scissione permette, a differenza del conferimento, la formazione di nuovi assetti e strutture societarie.
- ▶ Con il conferimento generalmente si giunge alla formazione di un «gruppo», salvo l'ipotesi di conferimento con aspetti simili alla fusione o alla concentrazione. Con la scissione non si viene a creare un gruppo, ma si tende a suddividere una certa realtà aziendale fra i soci della stessa.

➤ **Art. 2506 del c.c. “Forme di scissione”:**

“Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci ...”

IN BASE ALLA CONTINUAZIONE O ESTINZIONE DELLA SOCIETA' SCISSA

SCISSIONE TOTALE: quando la società trasferisce l'intero suo patrimonio a due o più società beneficiarie, con contestuale assegnazione di nuove o quote di queste ultime ai soci della prima, che si estingue.



SCISSIONE PARZIALE: quando la società scissa trasferisce solo una parte del suo patrimonio a una (o più) società beneficiaria/e, con contestuale assegnazione di nuove azioni o quote di questa/e ultima/e ai soci della prima, che continua a rimanere in vita con il patrimonio non trasferito.



SCISSIONE TOTALE

La scissione totale deve attuarsi mediante assegnazione del patrimonio necessariamente a più società.

Perché:

- Se la scissione totale venisse attuata mediante assegnazione del patrimonio a una sola società beneficiaria preesistente, saremmo, in realtà, in presenza di una fusione per incorporazione
- Se la scissione totale venisse attuata mediante assegnazione del patrimonio a una sola società beneficiaria di nuova costituzione, saremmo in presenza di una trasformazione.

IN BASE AI DIFFERENTI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE NUOVE AZIONI O QUOTE EMESSE DALLA/E SOCIETA' BENEFICIARIA/E E DA ASSEGNARE AI SOCI DELLA SOCIETA' SCISSA

- ▶ **SCISSIONE PROPORZIONALE:** quando le azioni o quote emesse dalla/e società beneficiaria/e vengono assegnate ai soci della società scissa in proporzione alle azioni o quote dagli stessi detenute.
- ▶ **SCISSIONE NON PROPORZIONALE:** quando la partecipazione dei soci nelle/a società beneficiaria/e non è proporzionale a quella detenuta nella società scissa (con conseguente cambiamento del soggetto economico dominante).

SCISSIONE TOTALE

PROPORZIONALE




NON PROPORZIONALE




SCISSIONE PARZIALE


PROPORZIONALE



NON PROPORZIONALE




Scissione totale, in senso stretto proporzionale



Memento – Società di Ipsoa – Francis Lefebvre


Scissione totale, in senso stretto non proporzionale




Memento – Società di Ipsoa – Francis Lefebvre

Scissione totale, per incorporazione proporzionale

Prima della scissione




Dopo la scissione




Memento - Società di Ipsoa - Francis Lefebvre

Scissione totale per incorporazione non proporzionale

Prima della scissione




Dopo la scissione




Scissione parziale, in senso stretto proporzionale

Prima della scissione




Dopo la scissione




Memento - Società di Ipsos - Francis Lefebvre

Scissione parziale, in senso stretto non proporzionale

Prima della scissione



Dopo la scissione



ASPETTI CIVILISTICI

Le fasi del procedimento

n.	ADEMPIMENTI	NOTE	NORMA
1	Pubblicazione in GU	90gg prima iscrizione del progetto nel registro delle imprese	2503 bis
2	Situazione patrimoniale	Non anteriore 120 gg dal deposito del progetto	2501 quater
3	Progetto di scissione	Deposito almeno 30gg prima della decisione dei soci	2506 bis 2501 ter
4	Relazione degli ammin.		2506 ter 2501 quinquies
5	Relazione degli esperti		2506 ter 2501 sexies
6	Deposito progetto e relazioni in sede sociale	Durante i 30gg prima della decisione dei soci	2501 septies
7	Delibera di scissione		2502
8	Deposito\decisione soci	Entro 30gg dalla delibera	2502 bis
9	Atto di scissione	Decorsi 60 gg dalla decisione dei soci	2503
10	Iscrizione atto al registro imprese	Entro 30 gg dalla stipula	2504
11	Ultima iscrizione	Effetto della scissione	2506 quater

LA PROCEDURA PREVISTA DAL CODICE CIVILE

La **procedura** prevista dal codice civile per il compimento dell'operazione di scissione individua un percorso giuridico alquanto articolato, volto a **garantire a tutti i soggetti coinvolti dall'operazione** (e, quindi, non solo ai soci delle società partecipanti ma anche ai **creditori** delle stesse) un'informativa chiara e completa.

Tale procedura – che **ricalca a grandissime linee quella prevista per la fusione** – si articola in tre momenti fondamentali:

- ▶ **PROGETTO DI SCISSIONE**
- ▶ **DECISIONE DI SCISSIONE**
- ▶ **ATTO DI SCISSIONE**

PROGETTO DI SCISSIONE: contenuto minimo art 2506-bis cod.civ.

- 1) Individuazione delle società partecipanti alla Scissione (tipo, denominazione, sede);
- 2) l'atto costitutivo della/e società risultante/i dalla Scissione (se di nuova costituzione) ovvero le modifiche statutarie derivanti dalla scissione (in caso di società preesistenti);
- 3) il rapporto di cambio;
- 4) le modalità attraverso le quali le nuove azioni o quote saranno assegnate ai soci delle beneficiarie;
- 5) la data a decorrere dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili della/e beneficiarie;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni della scindenda saranno imputate al bilancio della/e beneficiarie;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci (es: azionisti di risparmio) ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni (es: obbligazionisti);
- 8) la proposta degli eventuali vantaggi spettanti ai soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

**Rinvio
Fusione**
(art. 2501 ter c.c.)

- a) Individuazione degli elementi patrimoniali (Attivo e Passivo);
- b) l'eventuale conguaglio in danaro (max 10% valore nominale);
- c) Criteri attribuzione quote.

Ulteriori criteri

A) INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI

- Qualora la destinazione di un elemento dell'attivo non sia desumibile dal progetto, esso, nel caso di scissione totale, sarà attribuito alle società beneficiarie in modo proporzionale alla quota di patrimonio netto assegnato a ciascuna, così come valutato ai fini del rapporto di cambio (valore economico del capitale); di converso, in caso di scissione parziale, l'elemento stesso resterà in capo alla società scissa.
- Qualora la destinazione di un elemento del passivo la cui destinazione non sia stata esplicitata nel progetto di scissione, sussisterà la responsabilità solidale della scissa e delle beneficiarie in caso di scissione parziale ovvero delle sole beneficiarie, in caso di scissione totale.

Se dal progetto di scissione non è desumibile la destinazione di un elemento patrimoniale

	Tipologia scissione	Destinazione dell'elemento patrimoniale
Elementi patrimoniali attivi	Scissione totale	Ripartizione proporzionale sulla base della quota di patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse (vedi rapporto di concambio)
	Scissione parziale	Rimane in capo alla società scissa
Elementi patrimoniali passivi	Scissione totale	Rispondono in solido le società beneficiarie
	Scissione parziale	Rispondono in solido le società beneficiarie e la scissa (la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria)

B) L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

L'eventuale conguaglio in danaro (resosi necessario per evitare la formazione di resti) a norma dell'art. 2506, comma 3, non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite ai soci della scissa.

C) CRITERI ATTRIBUZIONE QUOTE

Qualora il progetto preveda l'attribuzione delle partecipazioni con criteri non proporzionali alla quota di partecipazione originaria di ciascun socio, lo stesso deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti in caso di recesso, indicando altresì coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

PROGETTO DI SCISSIONE



DEPOSITO

SEDE SOCIETA' PARTECIPANTI

CCIAA COMPETENTI



30gg a meno che non risulti che i Soci vi abbiano **rinunciato**

Situazione Patrimoniale non anteriore oltre 120 gg.


Relazione che illustri ragioni Scissione e rapporto di cambio

**Relazione esperto/i su rapporto di cambio
con attestazione CONGRUITA'**

Bilancio ultimi 3 esercizi

Non necessaria se contemporaneamente:

- Scissione per Costituzione/i
- Attribuzione Proporzionale



ATTO DI SCISSIONE

La scissione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi *60 giorni* dalla data dell'ultimo deposito effettuato presso il registro delle imprese (opposizione dei creditori), salvo che risulti che tutti i creditori delle società partecipanti vi abbiano acconsentito entro il termine del deposito del progetto di scissione presso il registro delle imprese ovvero siano state depositate, presso una banca, le somme dovute ai creditori che hanno espressamente negato il consenso*.

L'atto di scissione è soggetto a deposito, presso il registro delle imprese di ciascuna società partecipante, a cura del notaio rogante e dell'organo cui compete l'amministrazione della società, entro i *30 giorni* successivi alla sua adozione.

Dalla data dell'avvenuto ultimo deposito, si producono gli effetti propri della scissione previsti dal progetto predisposto.

* Tale deposito, a norma dell'art. 2503 c.c., non è indispensabile qualora la relazione degli esperti sia stata redatta da un'unica società di revisione che abbia asseverato, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria di tutte le società partecipanti alla scissione non renda necessaria alcuna garanzia a tutela dei creditori eventualmente dissenzienti.

EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della scissione decorrono, in forza della previsione dell'art. 2506 quater cod. civ., dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese. Ciò a meno che le parti non optino per la posticipazione dell'efficacia, ammessa tuttavia dal legislatore esclusivamente in caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti.

E' altresì possibile retrodatare la decorrenza di taluni effetti della scissione, quali:

- il momento a partire dal quale le azioni o quote partecipano agli utili;
- la data dalla quale le operazioni della società scissa vengono imputate al bilancio delle società beneficiarie.

ADEMPIMENTI

1 / 3

ADEMPIMENTI	
Redazione del progetto di scissione	Deve contenere gli elementi previsti dagli artt. 2501-ter e 2506-bis.
Redazione della situazione patrimoniale delle società coinvolte nella scissione	Deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet della società. Per le società quotate la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale, purché riferita ad una data non antecedente i 6 mesi dal deposito/pubblicazione sul web del progetto di scissione. La situazione patrimoniale non è richiesta ove sussista il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all'operazione.
Relazione illustrativa	Gli amministratori dei soggetti partecipanti alla scissione predispongono una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e il rapporto di cambio di azioni o quote. L'organo amministrativo è, altresì, tenuto a segnalare ai soci in Assemblea, nonché all'organo amministrativo delle altre società coinvolte nel procedimento, le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito o pubblicazione in Internet del progetto di scissione e la data della decisione sulla scissione medesima. Analogamente a quanto previsto in tema di situazione patrimoniale, la relazione non è richiesta se vi rinunciato all'unanimità i soci delle società che partecipano alla scissione.

ADEMPIMENTI

2/3

Relazione degli esperti sul rapporto di cambio	In base all'art. 2501-sexies, deve valutare la congruità del rapporto di cambio, i metodi seguiti per la sua definizione ed eventuali difficoltà di valutazione. Anche in questo caso, è possibile non predisporre tale elaborato ovi consti il consenso unanime dei soci.
Deposito del progetto di scissione	La pubblicità può avvenire, almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione di scissione, mediante deposito presso il Registro delle imprese ovvero mediante pubblicazione sul sito web della società.

ADEMPIMENTI

3 / 3

Deposito di documenti presso la sede della società	È obbligatorio il deposito del progetto di scissione, degli ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti e delle relative situazioni patrimoniali, nonché della relazione dell'organo amministrativo e della relazione degli esperti. Si consente di pubblicare tali documenti sul proprio sito Internet in luogo del deposito presso la sede sociale e, su richiesta del socio, la possibilità di trasmissione telematica dei predetti. Si esonera altresì la società dal fornire copia dei documenti, ove essi siano pubblicati sul sito e da lì liberamente scaricabili/stampabili.
Delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione	Almeno 30 giorni dopo l'iscrizione del progetto presso il Registro delle imprese o la pubblicazione sul sito web.
Deposito della deliberazione di scissione	Da effettuare presso il Registro delle imprese delle CCIAA competenti in relazione alle società partecipanti all'operazione. La scissione può essere attuata (con la stipula dell'atto definitivo) solo dopo 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle imprese delle delibere di scissione, salvo il ricorrere di alcune fattispecie previste dall'art. 2503 (ad esempio, se consti il consenso dei creditori delle società).
Stipula dell'atto di scissione	La scissione deve risultare da atto pubblico.
Deposito dell'atto di scissione	Presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data dell'atto, a cura del notaio o degli amministratori delle società.

SCISSIONE NEGATIVA

È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi (cosiddetta «scissione negativa»), sempreché il valore economico reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.

SCISSIONE NEGATIVA

Si fa riferimento ad una operazione di scissione avente ad oggetto il trasferimento, in capo alla società beneficiaria, di un PATRIMONIO NETTO CONTABILE (inteso quale differenza tra attività e passività da trasferire) dal SALDO NEGATIVO

SCISSIONE NEGATIVA

Perché si possa dar luogo ad una scissione negativa, il Notariato del Triveneto si è espresso in proposito, affermando che debba esservi la necessaria sussistenza di 3 condizioni fondamentali:

1. il valore economico del patrimonio trasferito dev'essere positivo;
2. la società beneficiaria dev'essere preesistente;
3. la società beneficiaria deve avere capitale sociale o riserve sufficienti per assorbire il patrimonio netto contabile negativo ovvero rilevare una minusvalenza per tale importo.

Sebbene in dottrina siano ampiamente condivise le prime due condizioni succitate, alcuni autori non ritengono indispensabile anche la sussistenza della terza condizione, ritenendo legittima l'emersione di un disavanzo di scissione giustificato dai maggiori valori economici delle attività trasferite rispetto a quelli contabili.

ASPETTI CONTABILI

Rapporto di cambio

IL RAPPORTO DI CAMBIO

Consiste nella **quantità e configurabilità delle azioni** che verranno cedute in cambio di quelle che dovranno essere ritirate o annullate.

- ▶ Scopo del rapporto di cambio è quello di **mantenere inalterate le posizioni patrimoniali** di ciascun socio in seguito alla scissione.
- ▶ Viene calcolato sul rapporto tra i **valori economici** della società scissa e della beneficiaria.

IL RAPPORTO DI CAMBIO

Indicando con:

W_a valore cap. economico Scissa

W_b valore cap. economico Beneficiaria/e

N_a numero azioni soc. scissa

N_b numero azioni soc. beneficiaria/e

Avremmo

$W_a / N_a = U_a$ valore unitario delle azioni dell'incorporante

$W_b / N_b = U_b$ valore unitario delle azioni dell'incorporata

$U_a / U_b =$ **rapporto di cambio**

IL RAPPORTO DI CAMBIO

Presuppone la valutazione dei capitali economici delle aziende partecipanti alla scissione.

Permette di determinare:

1. Determinare la **quota di partecipazione** al capitale sociale della beneficiaria spettante ai soci della scissa;
2. Determinare il **peso relativo** di ciascun patrimonio apportato sul valore complessivo.

IL RAPPORTO DI CAMBIO

PESO DI CIASCUNA SOCIETA' NELL'OPERAZIONE

A = Società scissa B = Società beneficiaria

V_a = Valore economico del patrimonio scisso

V_b = Valore del capitale economico della beneficiaria

$$\frac{V_a}{V_a + V_b}$$

$$\frac{V_b}{V_a + V_b}$$

Indica il rapporto in base al quale saranno assegnate ai soci delle società che si scindono le azioni o quote delle società beneficiarie

Determina la partecipazione dei soci delle società coinvolte nell'operazione al capitale della società beneficiaria

Determina, di regola, l'ammontare del capitale della società beneficiaria

Competenza dell'organo amministrativo

VALORE ECONOMICO DEL CAPITALE

DIFFERENZE DI SCISSIONE

LE DIFFERENZE DI SCISSIONE

Il consolidamento delle situazioni patrimoniali in capo alle beneficiarie preesistenti generalmente fa emergere delle poste di pareggio denominate *differenze di scissione*.

Possiamo distinguerne due tipologie:

- ▶ DIFFERENZE DA CONCAMBIO
- ▶ DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Differenze di scissione da concambio



Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Aumento Capitale Sociale della beneficiaria attribuito ai Soci della scissa



Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Aumento Capitale Sociale della beneficiaria attribuito ai Soci della scissa

Differenze di scissione da annullamento



Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Valore di iscrizione della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa



Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Valore di iscrizione della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Scaturiscono al momento del consolidamento delle situazioni patrimoniali, in capo alla beneficiaria preesistente, come poste di pareggio contabile fra **l'aumento di capitale sociale deliberato** ed il corrispondente ammontare di **patrimonio netto contabile** trasferite dalla scissa.

Si potrà avere:
DISAVANZO o AVANZO

DISAVANZO DA CONCAMBIO

Esempio – Scissione proporzionale

Beneficiaria “B” preesistente con capitale formato da 200 azioni
valore nominale 2€

Società scissa A composta da: socio X (60%) socio Y (40%)

	BENEFICIARIA “B”		PATRIMONIO TRASFERITO DA “A”	
	<i>Valori contabili</i>	<i>Valori correnti</i>	<i>Valori contabili</i>	<i>Valori correnti</i>
Impianti	400	600		
Immobili			400	1.600
Crediti	300	300	100	100
TOTALE ATTIVITA'	700	900	500	1.700
Debiti	100	100	100	100
Capitale sociale	400	800	400	1.600
Riserve	200			
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	700	900	500	1.700

DISAVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

Determiniamo il peso percentuale delle società partecipanti alla scissione:

$$\frac{V_a}{V_a + V_b}$$

Indica la quota di partecipazione spettante ai soci della scissa

DISAVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

Il valore complessivo della beneficiaria "B" dopo la scissione sarà:

$$800 + 1.600 = 2.400 \text{ (val. economici)}$$

$$\text{Peso di "B"} \quad 800/2.400 = 0,333 \quad 33,33 \%$$

$$\text{Peso di "A"} \quad 1.600/2.400 = 0,666 \quad 66,67 \%$$

Aumento di capitale da attribuire ai soci della scissa:

$$400 : x = 0,333 : 0,666$$

$$X = (400 \times 0,666) / 0,333$$

$$X = 800 \text{ €}$$

DISAVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

800 € = 400 azioni da 2€

Socio X (60%)

240 azioni

480 €

Socio Y (40%)

160 azioni

320€

Aumento di capitale sociale da parte della beneficiaria "B"

DIVERSI	a	CAPITALE SOCIALE	800
Socio X c/sottoscr.			480
Socio Y c/sottoscr.			320

DISAVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

La differenza che emerge tra:

AUMENTO CAPITALE SOCIALE e QUOTA PNC TRASFERITO DALLA SCISSA

$$800 - 400 = 400$$

DISAVANZO DA CONCAMBIO

Rilevazione attività/passività ricevute dalla scissa

DIVERSI	a	DIVERSI	900
Immobili			400
Crediti			100
Disavanzo da concambio			400
		Debiti	100
		Soc. A c/scissione	800

DISAVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

Attribuzione delle azioni/quote emesse dalla beneficiaria "B" ai soci della scissa

Soc. A c/scissione	a	DIVERSI	800
		Socio X c/sottoscr.	480
		Socio Y c/sottoscr.	320

AVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

Riprendiamo l'esempio precedente:

	PATRIMONIO TRASFERITO DA "A"	
	<i>Valori contabili</i>	<i>Valori correnti</i>
Impianti		
Immobili	400	300
Crediti	100	100
TOTALE ATTIVITA'	500	400
Debiti	100	100
Capitale sociale	400	300
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	500	400

AVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

Il valore complessivo della beneficiaria "B" dopo la scissione sarà:

1.100 € (800 + 300)

Peso di "B" $800/1.100 = 0,7272$ 72,73 %

Peso di "A" $300/1.100 = 0,2727$ 27,27 %

AVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

La beneficiaria "B" dovrà aumentare il capitale sociale:

$$400 : x = 0,7272 : 0,2727$$
$$x = (400 \times 0,2727) / 0,7272 = 150 \text{ €}$$

75 azioni di 2 €

Socio X 60 % 45 azioni x 2€ = 90€

Socio Y 40 % 30 azioni x 2€ = 60€

DIFFERENZA DA CONCAMBIO

AUMENTO CS - QUOTA PNC TRASFERITA

150 - 400 = 250 AVANZO DA CONCAMBIO

AVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

Aumento capitale sociale della beneficiaria "B"

DIVERSI	a	CAPITALE SOCIALE	150
Socio X c/sottoscr.			90
Socio Y c/sottoscr.			60

Rilevazione attività/passività ricevute

DIVERSI	a	DIVERSI	500
Immobili			400
Crediti			100
		Avanzo da concambio	250
		Debiti	100
		Soc. A c/scissione	150

AVANZO DA CONCAMBIO

Esempio

Attribuzione delle azioni/quote emesse dalla beneficiaria "B" ai soci della scissa

Soc. A c/scissione	a	DIVERSI	150
		Socio X c/sottoscr.	90
		Socio Y c/sottoscr.	60

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Scaturiscono nel caso in cui **la beneficiaria detenga una partecipazione nel capitale sociale della scissa**. In questo caso in capo alla beneficiaria verrebbero infatti a cumularsi due posizioni:

- ▶ Quella di beneficiaria dell'apporto
- ▶ Quella di socio della scissa che dovrebbe ricevere quote/azioni della beneficiaria

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

Esempio

Ipotizziamo di avere la società scissa “D” e la beneficiaria “E” con le seguenti situazioni patrimoniali:

	SCISSA “D”		BENEFICIARIA “E”	
	<i>Valori contabili</i>	<i>Valori correnti</i>	<i>Valori contabili</i>	<i>Valori correnti</i>
Azienda 1	200	700		
Azienda 2	100	300		
Fabbricati			100	500
Partecipazioni in D			500	700
TOTALE ATTIVITA’	300	1.000	600	1.200
PATRIMONIO NETTO	300	1.000	600	1.200

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

Esempio

Ipotizziamo che i due soci della società scissa D, la società E (partecipazione al 70%) ed il Sig. Z (che possiede il restante 30%), decidano di separarsi mediante scissione totale non proporzionale, attribuendo la Azienda 2 ad una beneficiaria di nuova costituzione, le cui azioni saranno interamente attribuite al Sig. e L'Azienda 1 alla società E.

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

Esempio

PNC Azienda 1 = 200 €

Partecipazione annullata = 500 €

$200 - 500 = \text{disavanzo da annullamento } 300$

DIVERSI	a	Partecipazioni	500
Azienda 1			200
Disavanzo da annullamento			300

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

Esempio

La situazione patrimoniale della beneficiaria sarà:

	BENEFICIARIA "E"		
	<i>preesistenti</i>	<i>ricevuti</i>	<i>risultanti</i>
Fabbricati	100		100
Azienda 1		200	200
Disavanzo		300	300
TOTALE ATTIVITA'	100	500	600
PATRIMONIO NETTO	100	500	600

AVANZO DA ANNULLAMENTO

Esempio

PNC Azienda 1 = 200 €

Partecipazione annullata = 50 €

$200 - 50 =$ avanzo da annullamento 150

Azienda 1	a	DIVERSI	200
		Partecipazioni	50
		Avanzo da annullamento	150

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE DIFFERENZE

Art. 2506 quater richiama all'art. 2504 bis c.c.

Se dalla scissione emerge un **disavanzo**, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.

Se dalla scissione emerge un **avanzo**, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO	<p>Nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione, nella contabilità della beneficiaria, dell'avviamento e dei plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali della scissa, il disavanzo da annullamento va imputato nell'attivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria:</p> <ul style="list-style-type: none">• ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della scissa cui afferiscono i plusvalori latenti "esteriorizzati" dal disavanzo,• e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal n. 6 dell'art. 2426 c.c.).
	<p>Nella misura in cui esso non risulta riconducibile all'avviamento o a plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali della scissa, il disavanzo da annullamento va imputato tra i componenti negativi di Conto economico della beneficiaria, a meno che se ne ritenga più corretta l'eliminazione con apposita riduzione del patrimonio netto contabile <i>post</i> scissione:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto,• oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

AVANZO DA ANNULLAMENTO	Nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione dell'accrescimento patrimoniale derivante dal "buon affare" realizzato dalla beneficiaria in sede di acquisizione della partecipazione, l'avanzo da annullamento va imputato ad apposita riserva del patrimonio netto della beneficiaria.
	Nella misura in cui esso è riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto contabile della scissa rispetto al suo valore effettivo, l'avanzo da annullamento va imputato: <ul style="list-style-type: none">• a decremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della scissa cui afferiscono i minusvalori latenti "esteriorizzati" dall'avanzo,• e, per la differenza, nel passivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria, tra i fondi svalutazione o i fondi rischi.

<p>DISAVANZO DA CONCAMBIO</p>	<p>Nella misura in cui esso rappresenta la esteriorizzazione, nella contabilità della beneficiaria, del <i>surplus</i> di plusvalori latenti della scissa, il disavanzo da concambio va imputato nell'attivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della scissa cui afferiscono i plusvalori latenti "esteriorizzati" dal disavanzo, • e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal n. 6 dell'art. 2426 c.c.).
<p>AVANZO DA CONCAMBIO</p>	<p>Nella misura in cui ad esso non risulta attribuibile uno specifico significato economico, il disavanzo da concambio deve essere eliminato con apposita riduzione del patrimonio netto contabile <i>post</i> scissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto, • oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo. <p>In tutti i casi in cui esso si manifesta, l'avanzo da concambio deve essere iscritto in una apposita voce del patrimonio netto della società beneficiaria.</p>

DIFFERENZE DI SCISSIONE: PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

L'IFRS 3, il principio dedicato alle “business combinations” (rinvio sezione successiva), non contempla le “differenze di scissione” come il codice civile, ma riconduce tutte le differenze ad avviamento (goodwill/badwill).

Tale posta è iscritta come **avviamento** in quanto le attività e le passività vengono (ri)valutate al fair value già durante il procedimento di aggregazione. La natura delle differenze da cod. civ. e IAS/IFRS è sostanzialmente diversa.

LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE

Art. 2506 quater

Dispone per la scissione l'obbligo della rappresentazione contabile dell'operazione nel primo bilancio successivo.

In tale bilancio andranno iscritte le attività e le passività ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data in cui ha effetto la scissione.

SCRITTURE DELLA SCISSA

La società scissa deve procedere alla chiusura dei conti trasferiti alle beneficiarie evidenziandone il saldo nel conto:

Società beneficiaria c/scissione

Tale conto è chiuso attraverso l'uso di conti transitori relativi al valore delle azioni o quote delle beneficiarie da assegnare ai soci della stessa società scissa.

Nel momento in cui le azioni sono assegnate si procede alla chiusura definitiva dei conti transitori

SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Si ipotizzi una società A oggetto di scissione totale con compagine composta da:

Socio X - 60% del capitale sociale

Socio Y - 40% del capitale sociale

Capitale sociale = 300 azioni del valore di 1€

SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Situazione patrimoniale alla data della scissione:

	SCISSA "A"	CEPITI DA ATTRIBUIRE A "B"	CEPITI DA ATTRIBUIRE A "C"
Immobili	500	500	
Crediti	200	100	100
Cassa	100		100
TOTALE ATTIVITA'	800	600	200
Debiti	200	100	100
f.do Amm. Immobili	100	100	
Capitale sociale	300	240	60
Riserve	200	160	40
TOTALE PASSIVITA' e NETTO	800	600	200


* *Ipotizziamo valori contabili = valori economici*

SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Trasferimento del patrimonio a "B"

DIVERSI	a	DIVERSI	600
Debiti		100	
F.do amm. Immobili		100	
Società B c/ scissione		400	
		Immobili	500
		Crediti	100




SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Trasferimento del patrimonio a "C"

DIVERSI	a	DIVERSI	200
Debiti		100	
Società C c/ scissione		100	
		Crediti	100
		Cassa	100



*STORNO DEI VALORI
ATTRIBUITI A "C"*

SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Annullamento dei conti del netto

DIVERSI	A	DIVERSI	500
Capitale Sociale			300
Riserve			200
		Soc. B c/scissione	400
		Soc. C c/scissione	100

Capitale Sociale

300	300
-----	-----

SCRITTURE DELLE BENEFICIARIE

Le società beneficiarie procedono all'iscrizione del capitale sociale come contropartita delle attività e passività apportate dalla scissa.

Ciò avviene tramite i conti transitori:

Azionisti (socio) c/sottoscrizione

Tali conti vengono successivamente chiusi nel momento di effettiva assegnazione ai soci della scissa delle azioni o quote della beneficiaria

SCRITTURE DELLE BENEFICIARIE

Esempio

Le beneficiarie dovranno quindi:

- ▶ Rilevare **l'aumento di capitale sociale** accendendo come contropartita conti transitori intestati ai soci della scissa;
- ▶ Rilevare l'apporto con saldo nel conto transitorio ***Società scissa c/scissione***;
- ▶ Chiudere i conti transitori accesi ai soci in sede di **assegnazione delle azioni/quote emesse**.

SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Sottoscrizione del capitale sociale della
beneficiaria "B"

DIVERSI	A	Capitale Sociale	400
Socio X c/sottoscrizione			240
Socio Y c/sottoscrizione			160


Capitale Sociale	Socio X c/sottoscrizione	Socio Y c/sottoscrizione
<hr/>	<hr/>	<hr/>
400	240	160

SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Sottoscrizione del capitale sociale della
beneficiaria "C"

DIVERSI	A	Capitale Sociale	100
Socio X c/sottoscrizione			60
Socio Y c/sottoscrizione			40



SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Rilevazione attività-passività ricevute nei conti della beneficiaria "B"

DIVERSI	A	DIVERSI	600
Immobili		500	
Crediti		100	
		Debiti	100
		F.do amm. Immobili	100
		Soc. A c/scissione	400

Immobili
500

Debiti
100

Soc A c/scissione
400

SCRITTURE DELLA SCISSA

Esempio

Rilevazione attività-passività ricevute nei conti della beneficiaria "C"

DIVERSI	A	DIVERSI	200
Crediti			100
Cassa			100
		Debiti	100
		Soc. A c/scissione	100

Crediti
100

Debiti
100


Soc A c/scissione
100

SCRITTURE DELLE BENEFICIARIE

Esempio

Attribuzione delle azioni o quote della società beneficiaria B ai soci della scissa

Società A c/scissione	A	DIVERSI	400
		Socio X c/sottoscr.	240
		Socio Y c/sottoscr.	160




SCRITTURE DELLE BENEFICIARIE

Esempio

Attribuzione delle azioni o quote della società beneficiaria C ai soci della scissa

Società A c/scissione	A	DIVERSI	100
		Socio X c/sottoscr.	60
		Socio Y c/sottoscr.	40



ASPETTI FISCALI

IMPOSTE INDIRETTE

Dal punto di vista delle imposte indirette, la scissione è un'operazione :

- ▶ fuori campo Iva (ex art. 2 D.P.R. 633\72);
- ▶ ai fini dell'imposta di registro è soggetta alle imposte d'atto in misura fissa tanto per la delibera di scissione (che dev'essere presentata alla registrazione entro i 20 giorni successivi all'iscrizione nel registro delle imprese) quanto per l'atto di scissione (che è soggetto a registrazione entro i 20 giorni successivi alla stipula);
- ▶ ai fini delle imposte Ipotecarie e Catastali (in presenza di immobili), va assolta l'annotazione, sempre in misura fissa.

IMPOSTE DIRETTE – Art. 173 TUIR

Riguardo l'imposizione diretta, gli aspetti fiscali della scissione sono trattati in relazione a:

- ▶ NEUTRALITA' fiscale dell'operazione,
- ▶ DIFFERENZE di scissione;
- ▶ limiti al riporto di PERDITE.

NEUTRALITA' FISCALE

Ai fini delle imposte sul reddito, la disciplina della scissione, recata dall'art. 173 TUIR, è improntata alla *neutralità fiscale* dell'operazione, sia rispetto alle società partecipanti, sia rispetto ai soci della società scissa (combinato disposto dei commi 1, 2 e 3).

In particolare:

Il comma 1 sancisce che “*la scissione totale o parziale di una società, in altre preesistenti o di nuova costituzione, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento*”... (gli elementi attivi e passivi trasferiti mantengano gli stessi valori fiscali che avevano presso la società scissa).

DIFFERENZE DI SCISSIONE (ART. 173 C. 2, TUIR)

Il disavanzo e l'avanzo, sia da annullamento che da concambio sono normalmente poste fiscalmente neutrali: quindi, non costituiscono né maggiori costi fiscalmente deducibili né reddito imponibile per le società beneficiarie.

DIFFERENZE DI SCISSIONE– Art. 173 TUIR

Mentre la neutralità in capo ai soci e alla società scissa è assoluta quindi non può essere derogata, quella riguardante la/e beneficiaria/e è relativa.

Il legislatore infatti ha introdotto la possibilità di optare per il regime dell'imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986 (richiamato dal co. 15-bis, dell'art. 173, D.P.R. 917/1986), ai fini del riconoscimento dei plusvalori emersi nella contabilità della società beneficiaria, quando i maggiori valori iscritti sono attribuibili agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta.

Differenze di scissione imputati	% imposta sostitutiva
< 5 mil. €	12 %
> 5 = 10 mil. €	14 %
> 10 mil. €.	16 %

DISAVANZO DI SCISSIONE

Il principio è quello che il disavanzo, tanto da concambio quanto da annullamento, sia una posta fiscalmente neutrale: di conseguenza, qualora la Beneficiaria decida di imputare il disavanzo per rivalutare (civilisticamente) il patrimonio (inteso come maggiori attività e/o minori passività) o per iscrivere l'avviamento, tali maggiori valori non avranno rilevanza fiscale. Perché ciò avvenga, sarà necessario compilare il prospetto di riconciliazione (quadro RV del modello Unico), finalizzato ad evidenziare i maggiori valori civilistici per singolo bene (o anche categoria) dell'attivo rispetto al valore fiscalmente riconosciuto.

Operativamente, ciò significa che i maggiori valori iscritti non determinano plusvalenze, avendo esclusivamente valenza civilistica. Conseguentemente, gli ammortamenti sui maggiori valori non risultano fiscalmente deducibili.

UTILIZZO DEL DISAVANZO DI SCISSIONE

In alternativa (medesima disciplina della fusione) la beneficiaria potrà ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicarsi a specifiche tipologie di beni ed attività rivalutate con aliquote differenti per beni e per scaglioni.

L'opzione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello d'effettuazione dell'operazione e si ha per perfezionata con il versamento almeno della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta.

UTILIZZO DELL'AVANZO DI SCISSIONE

Anche l'iscrizione dell'Avanzo, in funzione del più volte richiamato principio di neutralità, non ha alcun effetto in termini di reddito imponibile. Esso, infatti, non è tassato al momento della sua costituzione ma solo successivamente, in caso di distribuzione in favore dei soci.

RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI (ART. 173 C. 10 TUIR)

Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni previste in materia di fusioni (art. 172, comma 7), facendo riferimento alla società scissa per le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle società beneficiarie per le disposizioni riguardanti la società risultante o incorporante.

Ne deriva che le c.d. condizioni di vitalità economica delle società le cui perdite sono riportabili devono essere verificate sia in capo alla scissa sia in capo alla beneficiaria.

Anche il limite quantitativo al riporto delle perdite, rappresentato dal patrimonio netto, deve essere verificato sia in capo alla scissa che alla beneficiaria.

ESEMPIO

Dati contabili	scissa	beneficiaria
Patrimonio netto AS	3.000	1000
Perdite pregresse	2000	1200
Ricavi e proventi es. 2010	1200	500
Ricavi e proventi es. 2009	1000	800
Ricavi e proventi es. 2008	800	600
Spese per prestazioni di lavoro es. 2010	200	250
Spese per prestazioni di lavoro es. 2009	100	200
Spese per prestazioni di lavoro es. 2008	100	150
Conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti	500	200

ESEMPIO

Scissione parziale attuata nel 2011. La scissa attribuisce il 30% del proprio patrimonio alla beneficiaria preesistente:

Perdite fiscali attribuite alla beneficiaria su cui bisogna verificare la riportabilità:

$$2000 \times 30\% = 600$$

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI VITALITÀ DELLA SCISSA (RICAVI E PROVENTI E SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DEL 2010 > 40% DELLA MEDIA RISULTANTE DAI DUE ANNI PRECEDENTI):

$$40\% \times (1000 + 800)/2 = 360$$

$$40\% \times (100 + 100)/2 = 40$$

In entrambi i casi la condizione è verificata:

$$1200 > 360 \text{ e } 200 > 40$$

Quota massima di perdite della scissa attribuibili alla beneficiaria: $30\% (3000 - 500) = 750$.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI VITALITÀ DELLA beneficiaria:

$$40\% \times (800 + 600) / 2 = 280$$

$$40\% \times (200 + 150) / 2 = 70$$

In entrambi i casi la condizione è verificata:

$$500 > 280 \text{ e } 250 > 70$$

Quota massima di perdite della beneficiaria utilizzabili $1000 - 200 = 800$

Totale perdite liberamente utilizzabili dalla beneficiaria $600 + 800$

Nel caso di una scissione parziale, l'utilizzo delle perdite che restano nella disponibilità della società scissa non è sottoposto ad alcuna limitazione, in quanto – non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva – non sussiste il pericolo di una loro compensazione con redditi di una diversa organizzazione. Per il medesimo motivo, la società beneficiaria costituita per effetto dell'operazione di scissione, il cui patrimonio proviene unicamente dalla scissa, mantiene il diritto a riportare le perdite trasferitele dalla scissa senza limiti. (Circ. n. 9/E del 9 marzo 2010)

Le condizioni e i limiti cui soggiace la riportabilità delle perdite fiscali si applicano anche a quella delle eccedenze di interessi passivi non dedotti ai sensi dell'art. 96 TUIR (Ris. n. 42/E del 12 aprile 2011).

PROFILI ELUSIVI

Alle scissioni societarie è applicabile l'art. 37 bis del DPR n. 600/73, in virtù del quale, l'elusione assume rilievo qualora sussistano contemporaneamente tre condizioni:

- Sia stato conseguito un vantaggio fiscale “altrimenti indebito (riduzione d'imposta o rimborso) quale risultato complessivo previsto e voluto dal contribuente;
- Vi sia l'aggiramento di un obbligo o un divieto previsto dall'ordinamento tributario;
- Sia stata posta in essere un'operazione, o una serie concatenata di atti fatti o negozi, priva di valide ragioni economiche, cioè senza ragioni economiche apprezzabili che non siano quelle consistenti nell'ottenimento del vantaggio fiscale.

L'Amministrazione finanziaria è particolarmente attenta alle c.d. operazioni di spin off immobiliare.

Secondo l'AF, i soci persone fisiche conseguono un indebito risparmio d'imposta derivante dal meno oneroso regime di tassazione sui capital gains (plusvalenze finanziarie da redditi diversi), ai sensi dell'art. 68, comma 3, TUIR, rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione diretta di azienda o ramo d'azienda ai sensi dell'art. 86, comma 2, TUIR.

“L'operazione di scissione non viene utilizzata come strumento di riorganizzazione aziendale, ma come mezzo per surrogare una diversa fattispecie negoziale (cessione di ramo d'azienda), che si rileverebbe fiscalmente più onerosa rispetto al più favorevole regime fiscale previsto per la cessione delle partecipazioni da parte di soci persone fisiche”.

Diversa è, infatti, la disciplina fiscale dello share deal (cessione di partecipazioni) rispetto all'asset deal (cessione diretta del complesso aziendale), sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto riguarda le imposte indirette.

“VALIDE RAGIONI ECONOMICHE”

L'AF ha affermato che “la scissione non proporzionale non presenta profili di elusività a condizione che la stessa non sia preordinata a costituire due soggetti giuridici strumentali alla mera assegnazione ai soci del patrimonio della scissa ovvero a creare dei meri contenitori in cui immettere beni da alienare, al fine di ottenere, in caso di successiva cessione o donazione delle quote da parte dei soci persone fisiche, una trasformazione delle plusvalenze su singoli beni in plusvalenze su partecipazioni”

(RIS. N. 56/E del 22 marzo 2007).

L'AF riconosce la non elusività dell'operazione di scissione in presenza di valide ragioni economiche rappresentate dalla effettiva operatività imprenditoriale dei soggetti risultanti da operazioni di scissione non proporzionale aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda: “l'operazione di scissione prospettata non è elusiva in quanto non rivolta all'aggiramento di norme tributarie e sorretta, altresì, da valide ragioni economiche, atteso che la stessa è finalizzata a consentire la divisione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso aziendale in due distinti sistemi economici effettivamente operanti”...

(Parere n. 29 del 4 ottobre 2006)

L'AF, inoltre, riconosce la non elusività dell'operazione di scissione non proporzionale quando è idonea a separare più attività imprenditoriali gestite in modo unitario, allo scopo di sanare i dissidi tra soci. Il dissidio tra i soci, che deve emergere dalla documentazione prodotta e non sia una mera affermazione labiale” rappresenta, quindi, a parere dell'AF, una valida ragione economica per la non elusività della scissione.

L'Amministrazione Finanziaria, tra le varie fattispecie di particolare interesse, considera elusiva la scissione non proporzionale, quando, di fatto, concretizzi un'ipotesi di assegnazione indiretta di beni sociali ai soci, destinati successivamente alla cessione.

L'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la scissione “finalizzata esclusivamente alla creazione di una società contenitore destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, in tal modo aggirando le regole poste dal sistema in ordine alla tassazione delle plusvalenze sulle cessioni di beni”...

...al fine di trasformare “ le plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado (immobili) in capital gains sui beni di secondo grado (partecipazioni), in aggiramento delle norme del TUIR che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell'ambito del reddito d'impresa”... (RIS. N. 256/E del 2 ottobre 2009)